

Milano, 6 Giugno 2024

## GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

### NOTIZIARIO N°23 Stagione 2023/2024

Di seguito si riportano:

- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi al Campionato Ragazzi maschile regionale; Campionato Promozione maschile regionale; Campionato Serie C maschile regionale; Campionato Serie B femminile regionale.
- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO Ragazzi Maschile

##### **NC MONZA vs SP LODI del 02/06/2024**

AMMENDA DI EURO 60 alla Società SP LODI per mancanza Tecnico abilitato in panchina.  
AMMONIZIONE al Dirigente VERONESI Fabrizio (SP LODI) per proteste.

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO Promozione Maschile

##### **CUS GEAS vs I MAGNIFICI del 29/05/2024**

AMMENDA DI EURO 60 alla Società I MAGNIFICI per mancanza Tecnico abilitato in panchina.

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO Serie C Maschile

##### **ONDA BLU vs RN OROBICA del 01/06/2024**

AMMONIZIONE al Tecnico RAGOSA Paolo (RN OROBICA) per proteste.  
AMMONIZIONE all'Atleta Grassi Gianmaria Riccardo (RN OROBICA) per proteste.

\*\*\*

#### CAMPIONATO PALLANUOTO Serie B Femminile

##### **CN MILANO vs RN IMPERIA del 02/06/2024**

Il G.S.R.

- Osservato che, ai sensi dell'art. 4.5 NOGP, *"Nel caso di giustificata impraticabilità del campo principale la Società ospitante deve comunicare all'Arbitro, nell'immediatezza dell'incontro e comunque entro l'orario fissato per l'inizio della gara, la richiesta di utilizzo del campo secondario offrendo la massima assistenza logistica alla squadra ospite"*;
- Letto il verbale dell'arbitro dal quale si evince che la Società ospitante ha disatteso l'obbligo di trasferirsi presso campo sussidiario, pur presente, senza giustificato motivo;

- Osservato che, ai sensi dell'art. 5.5 NOGP, *“Nel caso di ritiro di una squadra da un incontro, in svolgimento o meno, la Società è sanzionata dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5 e la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'applicazione di un'ammenda di €. 500,00, riconducibile ad €. 200,00 nel caso di attività Regionale, salvo eventuali maggiori sanzioni disposte dall'organo giudicante”*;

P.Q.M.

OMOLOGA il risultato con il punteggio convenzionale di 5 a 0 in favore di RN IMPERIA;  
COMMINA l'ammenda di euro 200,00 e UN PUNTO di penalizzazione in classifica alla Società CN MILANO giusti i motivi di cui in premessa.

Il G.S.R.

\*\*\*

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) conferma i provvedimenti assunti dai GG.AA. e dispone l'omologazione dei risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale, salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito o abbia diversamente provveduto.